D.M. 10 giugno 1959: Approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici.

(Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 170 del 18 luglio 1959)

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
di concerto con
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
e
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;
Sentita la Commissione costituita, ai sensi dell'art. 14 della legge sopra citata, con decreto Ministeriale in data 27 aprile 1959;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici.
Il presente decreto, unitamente al regolamento allegato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso di prodotti ittici

Art. 1 - Definizione del mercato
Le attrezzature e i servizi posti a disposizione degli operatori economici nel settore dei prodotti ittici, siti in . . . . . costituiscono il mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti stessi ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella legge 25 marzo 1959, n. 125.

Art. 2 - Gestione del mercato
Il mercato è gestito da . . . . . .

Art. 3 - Commissione di mercato
Per l'esercizio dei compiti previsti dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, e dal presente regolamento è costituita una Commissione di mercato, presieduta dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura. Qualora il presidente della Camera di commercio non ritenga di poter assumere la presidenza della Commissione delega, di massima, nei casi in cui il mercato è gestito dal Comune, il sindaco o l'assessore all'Annona.
La Commissione è composta, oltre che del presidente, dei seguenti altri membri nominati dal prefetto:
1) tre rappresentanti del Comune, eletti dal Consiglio comunale;
2) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, designato dalla Giunta camerale;
3) due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
4) un rappresentante della competente autorità marittima;
5) l'ufficiale sanitario;

6) il veterinario comunale;
7) tre produttori ittici, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche ove esistano;
8) un commerciante all'ingrosso di prodotti ittici;
9) un commissionario o un mandatario di mercato;
10) un commerciante al minuto di prodotti ittici;
11) tre consumatori, su terne indicate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
12) un abituale operatore in prodotti ittici con i mercati esteri;
13) due rappresentanti delle cooperative di consumo;
14) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ittici.
Alle sedute della Commissione partecipa con voto consultivo, il direttore di mercato, di cui al successivo art. 4.
La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati.
La scelta dei componenti la Commissione di cui ai numeri 7), 8), 9), 10), 12) e 14) è fatta dal prefetto tra le persone designate dalle rispettive associazioni di categoria, rappresentative degli operatori da nominare.
I rappresentanti delle cooperative sono scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.
Il presidente della Commissione designa il componente che in casi di sua assenza o impedimento, lo sostituisce nelle funzioni.
Ai componenti la Commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.
Ai membri della Commissione non dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici, che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, su presentazione del relativo biglietto, nonchè una diaria giornaliera, con le modalità stabilite dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni e nell'entità prevista dalla legge stessa per gli impiegati dello Stato con qualifica di direttore di sezione. Ai membri dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici spetta invece il trattamento previsto dai rispettivi ordinamenti.
La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio.
Un dipendente dell'Ente gestore, quale segretario della Commissione, redige il verbale di ciascuna riunione che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell'apposito registro e firmato dal presidente e dallo stesso segretario.
Copia delle deliberazioni adottate dalla Commissione nonchè dei verbali delle sedute della Commissione stessa, è trasmessa all'Ente gestore a cura del segretario.

Art. 4 - Direttore del mercato
Al mercato è preposto un direttore che è responsabile del funzionamento del mercato stesso. La sua nomina è fatta dall'Ente che gestisce il mercato.
Nei mercati delle città capoluogo di provincia e in quegli altri ritenuti di particolare importanza economica dalla Commissione provinciale di vigilanza possono essere nominati i laureati in giurisprudenza, economia e commercio, medicina veterinaria o in scienze economiche e marittime, con età non inferiore a trenta e non superiore a cinquanta anni. Per la nomina negli altri mercati è richiesto il titolo di studio di scuola media superiore.

La nomina avviene a seguito di concorso, bandito dall'Ente gestore del mercato, sentita la Commissione di mercato, e consiste in un colloquio da sostenere dai candidati innanzi ad una Commissione, la cui nomina è fatta dallo stesso Ente gestore ed approvata dalla Commissione provinciale di vigilanza.
Oggetto del colloquio, secondo quanto verrà precisato nel bando di concorso, sarà il commercio, la conservazione, il trasporto dei prodotti trattati nel mercato, la legislazione relativa e nozioni di igiene.
I direttori dei mercati in funzione alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1959, n. 125, possono essere confermati senza concorso e anche se non in possesso dei requisiti stabiliti dal presente articolo.
Qualora l'Ente gestore intenda nominare direttore del mercato elemento che già svolge tale funzione in altro mercato da almeno un biennio a seguito di nomina o di conferma ai sensi dei precedenti commi, l'assunzione può essere sempre fatta per chiamata diretta e a prescindere dal possesso dei requisiti del titolo di studio e del limite massimo di età.
Il direttore di mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni. Egli non può effettuare consulenze tecniche, nè svolgere attività commerciali od altre attività, ritenute incompatibili dall'Ente gestore del mercato, con la funzione da lui svolta nel mercato stesso.
Il trattamento economico e giuridico del direttore è regolato dall'Ente gestore.
Qualora il mercato sia gestito dal Comune, la nomina ed il rapporto d'impiego del direttore sono disciplinati dalle disposizioni riguardanti il personale delle Amministrazioni comunali.
Con le modalità previste dal presente articolo può essere nominato un vice direttore di mercato.

Art. 5 - Altro personale addetto al mercato
Il direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale impiegatizio ed operaio, gerarchicamente da lui dipendente, assunto dall'Ente gestore in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso.
Il rapporto di impiego o di lavoro e il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è regolato da . . . . . .

Art. 6 - Funzionamento e compiti della Commissione di mercato
La Commissione di mercato, di cui al precedente art. 3, è convocata dal presidente di regola una volta al mese e ogni qual volta il presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.
Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione.
Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
La Commissione ha il compito di:
1) stabilire il numero dei posteggi, di cui il mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio, precisando la parte di superficie riservata ai venditori occasionali.
Tale numero deve essere stabilito in modo da consentire l'accoglimento, nella misura massima possibile, delle richieste inoltrate dagli operatori economici;
2) esprimere il parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato, proposte dall'Ente che gestisce il mercato e soggette all'approvazione del Comitato provinciale dei prezzi;

3) svolgere attività consultiva nei riguardi della Commissione provinciale di vigilanza di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e compiere tutti gli accertamenti e i controlli necessari, segnalando alla Commissione suddetta le irregolarità eventualmente riscontrate;
4) proporre all'Ente che gestisce il mercato le modifiche e i miglioramenti da apportare alle attrezzature e ai servizi del mercato stesso, ai fini di assicurarne la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
5) proporre all'Ente gestore le modifiche da apportare al regolamento di mercato, in base alle necessità accertate, per il più aderente funzionamento del mercato stesso alle esigenze delle attività commerciali che vi si svolgono;
6) deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori nel mercato, secondo quanto stabilito dall'art. 15 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e ratificare la sanzione disposta, in casi gravi ed urgenti, dal direttore del mercato, in base al secondo comma dello stesso articolo della sopracitata legge;
7) esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, e dal presente regolamento.

Art. 7 - Compiti del direttore di mercato
Il direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento nonchè a quelle impartite al riguardo dall'Ente gestore e alle decisioni nella sua competenza adottate dalla Commissione di mercato.
Egli sovraintende al personale dell'Ente gestore addetto al mercato e in tale sua funzione propone all'Ente gestore:
a) l'assegnazione del personale stesso in relazione alle effettive esigenze del mercato;
b) i compiti da affidare a ciascun elemento dipendente;
c) i turni e gli orari di lavoro;
d) le eventuali sanzioni da infliggere al personale.
Al direttore di mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:
1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti, in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
2) curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del mercato;
3) vigilare a che non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
4) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario preposto al servizio igienico sanitario di cui all'art. 12 del presente regolamento;
5) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
6) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
7) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
8) proporre, anche su segnalazione degli operatori, tutte le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, ampliare il raggio di vendita dei prodotti ed aumentare il volume degli affari, nonchè per migliorare la tecnica delle vendite e dei servizi;
9) accertare che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti dal presente regolamento o da altre norme di carattere generale;
10) accertare, a richiesta degli interessati, rilasciandone certificazione, la specie e la qualità delle merci;

11) vigilare perchè l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
12) vigilare perchè non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e per reprimere altre eventuali frodi;
13) eseguire e disporre saltuarie ispezioni, nelle ore di chiusura e in particolare in quelle notturne, per accertare la perfetta normalità del mercato;
14) in casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendano necessari riferendone all'Ente gestore e alla Commissione di mercato;
15) curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla Direzione del mercato;
16) predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature di mercato, per la buona conservazione dei prodotti depositati nel mercato stesso;
17) nei casi gravi ed urgenti, disporre la sospensione dal mercato per un periodo non superiore a tre mesi di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del mercato stesso, e nei casi di lieve infrazione, diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni;
18) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
19) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative o regolamentari nonchè dal presente regolamento.

Art. 8 - Servizi vari
L'ordine pubblico ed il servizio di polizia amministrativa nel mercato sono assicurati dai competenti organi di polizia.

Art. 9 - Servizi di verifica del peso
Nell'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.
La Direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori.
La Direzione provvede ad eseguire tali controlli prima od all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

Art. 10 - Gestione dei servizi
L'Ente gestore provvede, di regola, direttamente a tutti i servizi di mercato.
Esso può dare in concessione:
1) il servizio di pulizia del mercato;
2) il servizio di bar e ristoro;
3) il servizio di posteggio per biciclette, cicli a motore, camions, automobili, carri con cavallo o altri mezzi di trasporto;
4) il servizio di rifornimento del ghiaccio;
5) ogni altro servizio ausiliario del mercato.
Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra l'Ente gestore e la ditta concessionaria.
La ditta concessionaria non può cedere il servizio assunto.
Nota. -Nei singoli regolamenti di mercato le parole "concessione" e derivate contenute nel presente articolo e successivi dovranno essere sostituite con "appalto", ecc., qualora l'Ente gestore abbia personalità giuridica privata.

Art. 11 - Servizio igienico sanitario
Presso ciascun mercato è istituito un servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie e qualità dei prodotti ittici immessi, al quale è preposto un veterinario, scelto dal Comune, particolarmente esperto nella materia.

L'Ente gestore del mercato pone a disposizione del veterinario i locali, le attrezzature e il personale necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.
Il direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario.
I prodotti ittici sbarcati o provenienti dall'estero o da altri Comuni, anche se formanti oggetto di contrattazioni fuori mercato, ed i prodotti ittici destinati alla lavorazione, conservazione e trasformazione debbono essere sempre sottoposti al controllo sanitario, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Autorità sanitaria provinciale.
Il venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto dei prodotti ittici e qualsiasi operazione richiesta dal veterinario, che si renda necessaria per l'esecuzione della visita di controllo.
I prodotti ittici possono essere posti in vendita solo dopo l'effettuazione della suddetta visita di controllo.
Il mercato deve disporre di una sala di osservazione per i prodotti ittici sospetti o comunque non ammessi, a seguito della visita di controllo, al consumo normale.

Art. 12 - Facchinaggio
Le operazioni di facchinaggio nell'interno del mercato possono essere svolte direttamente dagli operatori, da personale da ciascuno di essi dipendente e regolarmente assunto o da facchini liberi in possesso del certificato previsto dall'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Ciascun operatore può altresì curare, con propri mezzi e personale, il trasporto dei prodotti trattati fino all'esterno del mercato.
Gli operatori che intendano avvalersi di personale proprio debbono preventivamente comunicare per iscritto alla Direzione del mercato l'elenco del personale da essi adibito alle operazioni di facchinaggio.
Gli operatori sono tenuti responsabili di tutte le infrazioni che eventualmente siano commesse dal personale, di cui al comma precedente.
Alla determinazione del numero ed all'indicazione nominativa dei facchini liberi, a disposizione degli operatori che non intendano avvalersi di personale proprio, provvede l'Ente gestore, su proposta del direttore, sentita la Commissione di mercato e i rappresentanti degli stessi facchini liberi.
I facchini liberi sono pagati per i servizi effettivi resi, secondo la tariffa proposta dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato ed i rappresentanti degli stessi facchini liberi, ed approvata dal Comitato provinciale dei prezzi.
Sia i facchini liberi che il personale di fatica degli operatori debbono indossare uniformi prescritte dall'Ente gestore su proposta della Commissione di mercato.
E' vietato ai facchini liberi di farsi aiutare, nel disimpegno della loro opera, da altre persone.
Sia i facchini liberi che il personale di fatica degli operatori, che contravvengano alle disposizioni del presente regolamento o comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:
a) la sospensione dal mercato da uno a dieci giorni, disposta dal direttore del mercato;
b) nei casi gravi l'esclusione dal mercato, disposta dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, previa contestazione dell'addebito all'interessato.

Durante il periodo di sospensione il punito non può entrare nel mercato per qualsiasi motivo.

Art. 13 - Pesatura dei prodotti
Ogni venditore permanente provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà installate nel posteggio di vendita.
Per i venditori occasionali il mercato pone a disposizione un servizio di pesatura.

Art. 14 - Tariffe
Le tariffe dei servizi di mercato, anche di quelli dati in concessione, sono proposte dall'Ente gestore, sentito il parere della Commissione di mercato, ed approvate dal Comitato provinciale dei prezzi.
Le tariffe anzidette sono, a cura del direttore di mercato, esposte in luogo adatto e comunque in tutti i posteggi di vendita, in modo che tutti coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.
Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.
Il direttore del mercato può sospendere dal mercato stesso coloro che contravvengono a quanto disposto nel comma precedente, salvo ratifica da parte della Commissione di mercato.

Art. 15 - Cassa di mercato
Il servizio di tesoreria e di cassa è svolto dalla Cassa di mercato, istituita ai sensi dell'art. 12 della legge 25 marzo 1959, n. 125, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.
I locali occorrenti alla cassa di mercato sono posti a disposizione dall'Ente gestore entro il recinto del mercato, con ingresso nel mercato stesso.
Nei mercati, dove se ne ravvisi l'opportunità, sentita la Commissione di mercato, può essere istituito apposito "fondo di garanzia" per agevolare l'effettuazione di operazioni creditizie da parte della cassa di mercato in favore degli operatori nel mercato stesso.
Per la costituzione del fondo di cui al precedente comma può essere chiesta una contribuzione percentuale in misura tale che la stessa, aggiunta a quella fissata a favore dell'Istituto di credito, non superi il limite previsto dall'art. 12 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.
Le modalità per la costituzione ed i limiti entro cui il "fondo" deve essere contenuto sono stabiliti dalla Commissione di mercato, che esercita, inoltre, il controllo sulla gestione del fondo stesso.

Art. 16 - Responsabilità
Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori od ai frequentatori del mercato.
Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati all'Ente gestore.

Art. 17 - Venditori
Sono ammessi alle vendite nel mercato:
a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ittici;

b) i produttori ittici, singoli o associati, anche se non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura;
c) i consorzi e le cooperative di produttori ittici o di commercianti di prodotti ittici;
d) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;
e) gli Enti comunali di consumo.

Art. 18 - Compratori
Sono ammessi agli acquisti nel mercato:
a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ittici;
b) i commercianti al minuto di prodotti ittici;
c) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;
d) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e gestori di alberghi, ristoranti e friggitorie;
e) gli Enti comunali di consumo.
Entro l'orario stabilito dall'art. 33 del presente regolamento sono ammessi i consumatori che, presso i produttori, possono effettuare anche acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti dal regolamento di mercato.
Non sono ammessi agli acquisti a credito coloro che non hanno ottenuto il fido dalla Banca che gestisce la cassa di mercato.

Art. 19 - Commissionari, mandatari ed astatori
Sono ammessi ad operare nel mercato, per le vendite e per gli acquisti, anche commissionari e mandatari, che abbiano prestato all'Ente gestore cauzione di importo non inferiore a L. 100.000 per i commissionari e non superiore a L. 50.000 per i mandatari, in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa oppure mediante fidejussione bancaria.
L'importo della cauzione è fissato dall'Ente gestore, tenuto conto dell'importanza del mercato e sentita la Commissione di mercato.
Per le vendite, effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel mercato anche astatori.

Art. 20 - Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti
Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato dal direttore di mercato attraverso l'esame della seguente documentazione:
a) certificazione dell'iscrizione negli albi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125;
b) certificazione, da rilasciare dalla Camera di commercio, industria e agricoltura della Provincia in cui risiede l'interessato, previ gli accertamenti del caso, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate negli articoli 17 e 18 (lettere b), c) e d), qualora si tratti di persone non sottoposte all'obbligo dell'iscrizione negli albi di cui alla lettera a) del presente articolo.

Art. 21 - Documento per l'accesso al mercato
Il direttore del mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato apposito tesserino munito di fotografia dell'interessato, numerato, bollato e dallo stesso direttore firmato.
Nel tesserino devono essere indicate:
a) le generalità del titolare;

b) il titolo di ammissione al mercato;
c) il periodo di validità.
Per il rilascio del tesserino può essere imposto il pagamento di una somma non superiore al costo del tesserino stesso.
Il direttore del mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.
Avverso il mancato rilascio del tesserino è ammesso ricorso alla Commissione di mercato, che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

Art. 22 - Disciplina degli operatori
I produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.
I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purchè iscritti nell'albo dei commissionari di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125.
I commissionari, i mandatari e gli astatori non possono esercitare per conto proprio, sia nel mercato che fuori mercato, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, nè svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Art. 23 - Posteggi di vendita
Il mercato comprende le seguenti sale di esposizione e di vendita, il cui numero è stabilito dalla Commissione di mercato.
L'uso del frigorifero per la sosta temporanea e la conservazione dei prodotti ittici è facoltativo.

Art. 24 - Destinazione dei posteggi
La Commissione di mercato stabilisce i criteri per la destinazione dei posteggi nelle sale di esposizione e di vendita e nel frigorifero, agli operatori che svolgono lavoro di importante entità e a carattere permanente, a quelli che svolgono attività di non grande rilevanza e a carattere stagionale, nonchè agli operatori occasionali, in relazione alle esigenze e alla natura del traffico nel mercato.
Per gli operatori occasionali deve in ogni caso essere riservata una adeguata parte dei suddetti posteggi.

Art. 25 - Assegnazione dei posteggi
I posteggi, il cui numero è stabilito dalla Commissione di mercato, vengono assegnati dall'Ente gestore per la durata non superiore all'anno, salvo rinnovo, su domanda, agli interessati aventi i requisiti stabiliti dal presente regolamento, sentita la Commissione di mercato.
Il canone per l'uso di ciascun posteggio è stabilito dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, e deve essere pagato a rate anticipate.
La Commissione determina i criteri per i cicli di rotazione dell'uso dei posteggi, cicli che possono essere disposti dall'Ente gestore, in relazione alle esigenze funzionali del mercato stesso.
Qualora si tratti di posteggi assegnati per un periodo di tempo inferiore a quindici giorni, rinnovabile per un periodo complessivo non eccedente i sessanta giorni continuativi annui, le assegnazioni sono fatte dal direttore del mercato con preferenza ai produttori singoli o associati. Gli assegnatari debbono corrispondere all'atto dell'assegnazione l'importo del canone stabilito dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato.

Art. 26 - Carattere delle assegnazioni di posteggio
Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado, in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
La morte dell'assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato.
In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.
Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salva la voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale.

Art. 27 - Gestione dei posteggi
Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
Gli assegnatari, per i rapporti con l'Ente gestore, devono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio. Gli atti che non possono essere notificati al detto domicilio vengono notificati presso la Direzione del mercato.

Art. 28 - Indicazione sui posteggi
Il posteggio di ciascun assegnatario è contraddistinto, a cura dell'assegnatario stesso, con apposita targa contenente il suo nome e cognome o quello della ditta e indirizzo, in conformità all'atto di assegnazione.

Art. 29 - Uso dei posteggi
I posteggi ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita. I posteggi non possono essere adibiti a custodia dei vuoti.
Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso scritto, rilasciato dal direttore del mercato, che impartirà le disposizioni del caso.
E' proibito installare impianti di qualsiasi natura e specie, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente gestore.
I rifiuti debbono essere, a cura degli assegnatari dei posteggi, raccolti in appositi recipienti, per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato dall'Ente gestore per la destinazione stabilita dall'Ente stesso.

Art. 30 - Termine delle assegnazioni
Le assegnazioni dei posteggi cessano:
a) alla scadenza;
b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
d) per scioglimento della società assegnataria.

Art. 31 - Revoca delle assegnazioni
L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi:
1) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
2) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
3) inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Commissione di mercato;

4) gravi scorrettezze commerciali;
5) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
6) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio.
La revoca è dichiarata dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile e penale.

Art. 32 - Riconsegna dei posteggi
Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi devono essere riconsegnati all'Ente gestore liberi di persone e cose, entro i tre giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.
In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della Direzione del mercato ed a spese degli interessati.
L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

Art. 33 - Calendario e orario
Le contrattazioni hanno luogo tutti i giorni, fatta eccezione di quelli indicati nel calendario redatto dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato.
Gli orari delle contrattazioni sono i seguenti:
a) per le contrattazioni all'ingrosso dalle ore . . . alle ore . . .;
b) per le vendite dirette ai consumatori dalle ore . . . alle ore . . .
Il direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle contrattazioni.

Art. 34 - Inizio e termine delle contrattazioni

L'inizio e il termine delle contrattazioni, nonchè delle vendite dirette ai consumatori, sono annunciati con apposito segnale.

Art. 35 - Ingresso al mercato
Hanno libero accesso al mercato nell'orario stabilito dalla Commissione di mercato per ciascuna categoria (venditori, personale da essi dipendente, acquirenti, personale addetto ai servizi, commissionari e mandatari, ecc.), tutte le persone in possesso del documento di cui all'art. 21 del presente regolamento.
I diretti consumatori sono liberamente ammessi durante l'orario di cui al precedente art. 33.

Art. 36 - Ordine interno
E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze o adiacenze:
a) ingombrare i luoghi di passaggio con rifiuti od altro ed ostacolare comunque la circolazione;
b) attendere alle operazioni di sezionatura o ad altri trattamenti dei prodotti, senza indossare vestiti di servizio convenientemente puliti;
c) attirare i compratori con grida o schiamazzi;
d) introdurre cani;
e) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale che sia l'Ente beneficiario;
f) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine o la disciplina del mercato o delle contrattazioni;

g) circolare fuori delle sale di esposizione o di vendita con coltelli od altri arnesi di lavoro;
h) uscire dal mercato, anche momentaneamente, indossando abiti sudici o insanguinati.
Gli operatori del mercato e il personale di fatica possono apporre in appositi albi avvisi a carattere sindacale, previo nulla osta del direttore.

Art. 37 - Pulizia dei posteggi
Gli assegnatari del mercato debbono curare che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, ecc., di loro pertinenza) siano costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti.

Art. 38 - Ingresso e circolazione veicoli
I veicoli dei venditori e quelli, comunque, portanti prodotti destinati alla vendita in mercato, hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso; quelli dei compratori solo all'inizio delle contrattazioni e quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentano.
Nell'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo, quelli a traino animale e le biciclette debbono essere condotti a mano.
La circolazione e la sosta dei veicoli sono regolate dal direttore del mercato, con apposito ordine di servizio.
L'autorizzazione del veterinario allo scarico delle ostriche e dei mitili è concessa previo accertamento del certificato di cui all'art. 8 della legge 4 luglio 1929, n. 1315.
Quando i prodotti ittici in genere non risultino rispondenti alle disposizioni contenute nella suddetta legge o in altre norme legislative o regolamentari, i prodotti stessi sono avviati all'apposita sala di osservazione.

Art. 39 - Vendite
La vendita all'ingrosso dei prodotti è effettuata mediante asta pubblica che di regola è svolta con sistemi meccanici, all'uopo installati nel mercato dall'Ente gestore.
Le vendite all'asta si effettuano da parte di astatori iscritti all'albo di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125.
La provvigione spettante per le operazioni di asta è stabilita dalla Commissione di mercato.
Il foglio d'asta deve contenere il nome e cognome del fornitore, la provenienza della merce, il numero dei colli e il peso lordo, l'elencazione di ogni singola vendita (precisando specie, qualità, peso e prezzo), l'importo totale lordo e netto e le eventuali rimanenze di merci.
La Direzione del mercato comunica, con mezzi idonei, tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi dei prodotti introdotti nel mercato.

Art. 40 - Merci in vendita e ritiro dei prodotti dal mercato
Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti ittici in conformità alle disposizioni impartite dal veterinario.
Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato i prodotti ittici introdotti, senza dover per questo corrispondere all'Ente gestore alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura. Il ritiro dal mercato dei prodotti ittici può essere, tuttavia, vietato dal veterinario per motivi di carattere igienico-sanitario.

Art. 41 - Confezione dei colli e delle derrate

E' vietato l'uso di imballaggi e di confezioni irrazionali che danneggino i prodotti e ne pregiudichino la necessaria, perfetta conservazione fino all'atto della vendita al minuto o aumentino artificiosamente o più del necessario il peso dei colli venduti. E' pure vietato l'uso di imballaggi che non rispondano alle esigenze igieniche.

Art. 42 - Strumenti di pesatura

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:
a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
c) bene in vista ai compratori.
Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

Art. 43 - Norme per la vendita

Le vendite si effettuano a peso netto o a collo. La merce deve essere posta bene in vista degli acquirenti in modo da non trarli in inganno.
Le vendite da grossista a dettagliante devono essere effettuate, di norma, per lotti di prodotti omogenei.
E' fatto obbligo al venditore di consentire l'esame della merce ai compratori i quali devono osservare nell'esame i dovuti riguardi.

Art. 44 - Vendite per conto

I commissionari e i mandatari, ammessi ad operare nel mercato, devono esplicare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.
Ai commissionari o ai mandatari spetta una provvigione da concordare fra le parti e che in ogni caso non può superare il 5% del prezzo di vendita, comprensiva del loro compenso personale e delle altre prestazioni inerenti alla vendita nel mercato, che saranno stabilite nei singoli regolamenti di mercato.
I commissionari e i mandatari devono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita per i prodotti venduti, contenente le stesse indicazioni prescritte per il foglio d'asta di cui al precedente art. 39 del presente regolamento.
I commissionari e i mandatari devono tenere a disposizione della Direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

Art. 45 - Prodotti non normalmente conservabili o da distruggere

Il veterinario può stabilire il termine entro il quale si deve effettuare la vendita dei prodotti che non si presentino in condizioni di normale conservabilità, dandone comunicazione al direttore del mercato che è responsabile dell'esecuzione della decisione del veterinario.
Il direttore può rilasciare, a richiesta dell'interessato, la certificazione relativa alle disposizioni impartite dal veterinario in merito all'urgenza della vendita.
I prodotti non venduti entro il termine di cui sopra e quelli non riconosciuti dal veterinario atti al consumo sono avviati ad apposito reparto della sala di osservazione per la successiva, sollecita distruzione da effettuarsi con l'osservanza delle norme regolamentari emanate dal Comune.
L'ordine di distruzione è dal veterinario notificato al direttore del mercato che deve rilasciarne certificazione al venditore interessato.

Art. 46 - Prodotti affidati alla Direzione del mercato

Il direttore del mercato provvede, mediante l'opera dei mandatari o degli astatori ed in conformità alle norme stabilite dalla Commissione di mercato, alla vendita:
a) dei prodotti affidati alla Direzione per la vendita;
b) dei prodotti pervenuti nel mercato all'indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello speditore.
I mandatari e gli astatori sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dall'Ente gestore e dalla Direzione del mercato.
Le somme nette ricavate vengono rimesse direttamente agli aventi diritto, a cura della Cassa del mercato.

Art. 47 - Documentazione delle singole vendite - Listino dei prezzi - Statistiche
Copia del foglio d'asta o del conto di vendita di cui all'art. 39 deve essere consegnata alla Direzione del mercato, la quale, dopo la compilazione dei prezzi giornalieri la trasmette all'Istituto centrale di statistica a mezzo dell'Ufficio provinciale di statistica.
I dati così raccolti servono solo a fini statistici e, quindi, sono vincolati al segreto di ufficio.

Art. 48 - Provvedimenti disciplinari ed amministrativi
Indipendentemente dall'eventuale azione penale, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative o regolamentari danno luogo, a carico dei responsabili, all'azione disciplinare e amministrativa così graduata secondo la gravità dell'infrazione o della recidività:
a) diffida (verbale o scritta) o sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del direttore;
b) sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi deliberata dalla Commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo, o in caso grave ed urgente, dal direttore del mercato;
c) revoca dell'assegnazione del posteggio per i motivi di cui all'art. 31 del presente regolamento.
I provvedimenti di sospensione superiori a tre giorni deliberati dal direttore debbono essere immediatamente comunicati alla Commissione di mercato e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.

Art. 49 - Norme transitorie
L'assegnazione dei posteggi nei mercati in funzione alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento deve essere effettuata in conformità alle disposizioni contenute nel precedente art. 25 alla scadenza dell'assegnazione in atto alla data anzidetta.
Nella prima formulazione dell'indicazione nominativa dei facchini liberi di cui al quinto comma dell'art. 12 del presente regolamento, l'Ente gestore dà la preferenza ai facchini che prestano la loro opera nel mercato, tenuto conto del servizio prestato.
Nella prima assegnazione dei posteggi di cui all'art. 25 del presente regolamento è data la preferenza, a parità di condizioni, agli assegnatari dei posteggi in atto.

Art. 50 - Entrata in vigore del regolamento
Il presente regolamento di mercato entra in vigore dieci giorni dopo la sua affissione all'albo comunale.